

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 75 DEL 23/01/2025

OGGETTO

CONVENZIONE IN FORMA INDIRECTA TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANI.IN.VENETO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DGRV 2068/2015 E DGRV 1341/2017. DURATA BIENNALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.PRESA D'ATTO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 76/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con DGR 2068/2015 e successiva 1341/2017, di modifica della precedente, la Regione del Veneto ha effettuato una ricognizione della normativa sulla disciplina dei fondi sanitari integrativi che erogano prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite dal SSN, nonché approvato uno schema di convenzione per l'erogazione di prestazioni a favore dei soggetti assistiti da gestori di fondi sanitari integrativi.

La Regione del Veneto, con Decreto dell'Area sanità e sociale n. 9 del 13 febbraio 2014 ha istituito un Tavolo Tecnico composto da diverse Aziende sanitarie e SANI.IN.VENETO, Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL del Veneto, con sede a Marghera (VE), in via Fratelli Bandiera n. 35, C.F. 9016406027 e, tra le altre, ha valutato possibilità di condivisione con le Aziende SSR dei percorsi amministrativo-contabili sottesi all'erogazione di prestazioni ai fondi sanitari integrativi ritenendo opportuno procedere a una prima fase sperimentale così da consentire la valutazione dell'effettivo impatto e sostenibilità per il SSR delle attività.

In tale contesto la Regione del Veneto, attraverso il Tavolo Tecnico, ha recepito la disponibilità da parte dell'Azienda U.L.SS. n. 8 a sperimentare, da subito, la possibilità di erogare prestazioni a fondi, avendo avviato trattative per un accordo di convenzionamento con SANI.IN.VENETO i cui contenuti hanno ricevuto il benestare della Regione e, nel prosieguo, anche da parte dell'Azienda Ospedale Università di Padova, quest'ultima subordinatamente a valutazioni operative interne.

L'accordo condiviso a livello regionale e di valenza sperimentale, finalizzato anche a definire le procedure amministrative e contabili connesse al rapporto di convenzionamento, è stato approvato con deliberazione ULSS n. 2038 del 7/12/2022 e successiva deliberazione n. 2148 del 21/12/2023 ed è giunto a scadenza il 31/12/2024.

SANI.IN.VENETO ha manifestato la volontà di rinnovare l'accordo in argomento alle medesime condizioni economiche e sostanziali per un ulteriore biennio.

L'articolo 89, comma 1, lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 disciplina la libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 88 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti).

L'articolo 91, comma 6, del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, prevede la possibilità di svolgere attività a pagamento in favore di terzi remunerata sotto forma di obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate.

Sulla proposta di convenzionamento è stato acquisito il parere della Direzione Strategica dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica.

Si rappresenta al riguardo come le attività oggetto della presente convenzione rientrino fra quelle disciplinate dagli artt. 89 comma 1 lett. a) e 91 comma 6 del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dagli artt. 23 e 37 del vigente Regolamento Aziendale per l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare il rinnovo della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO di durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare di accordo e nei

rispettivi documenti “*Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di diagnostica*” (All. 1) e “*Modalità di presa in carico ed erogazione delle prestazioni - Protocollo delle procedure*” (All. 2) che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO di durata biennale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare i documenti: “*Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di diagnostica*” (All. 1) e “*Modalità di presa in carico ed erogazione delle prestazioni - Protocollo delle procedure*” (All. 2) allegati alla Convenzione di cui al punto 1;
3. di dare atto che dalla stipula della convenzione in argomento si stimano ricavi pari a complessivi € 10.000,00 esente IVA da imputare al Bilancio Sanitario, anni 2025-2026 al conto 51.08.000015 Ricavi Libera Professione Specialistica nella seguente declinazione:

Anno 2025 € 5.000,00
Anno 2026 € 5.000,00
4. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell’accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE TRA

l'AZIENDA ULSS 8 BERICA, di seguito denominata "Struttura Sanitaria", con sede e domicilio fiscale in viale Rodolfi 37, Vicenza– partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato

E

SANI.IN.VENETO, di seguito denominato "Fondo/Sani.in.Veneto" con sede e domicilio fiscale in Via F.lli Bandiera 35, Marghera (VE), codice fiscale n. 90164060270 rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Viola Maristella

PREMESSO CHE

- con DGR 2068/2015 e successiva 1341/2017, di modifica della precedente, la Regione del Veneto ha effettuato una ricognizione della normativa sulla disciplina dei fondi sanitari integrativi che erogano prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite dal SSN, nonché approvato uno schema di convenzione per l'erogazione di prestazioni a favore dei soggetti assistiti da gestori di fondi sanitari integrativi;
- SANI.IN.VENETO è un'associazione senza scopo di lucro, con ambito di operatività nella regione Veneto, avente la finalità di erogare i trattamenti e le prestazioni socio-sanitarie, rispettivamente integrativi e complementari al Servizio Sanitario Nazionale in favore delle aziende e dei dipendenti artigiani della Regione Veneto;
- SANI.IN.VENETO intende far sì che i propri assistiti possano usufruire delle prestazioni e dei servizi sanitari in convenzione in forma diretta ovvero con versamento del costo delle prestazioni erogate a favore dell'assistito a totale carico del Fondo; il tutto senza alcun obbligo di esclusiva a favore della Struttura e senza l'instaurazione di alcun vincolo di lavoro subordinato, di mandato, di agenzia o di rappresentanza;
- la Regione del Veneto, con Decreto dell'Area sanità e sociale n. 9 del 13 febbraio 2014 ha istituito un Tavolo Tecnico composto da diverse Aziende sanitarie e SANI.IN.VENETO le cui attività hanno condotto all'assunzione della sopra ricordata determinazione giuntale DGRV 2068 del 30.12.2015 poi modificata con DGRV 1341 del 22.8.2017. Il Tavolo tecnico, nel prosieguo, ha valutato la possibilità di condivisione con le Aziende SSR dei percorsi amministrativo-contabili sottesi all'erogazione di prestazioni ai fondi sanitari integrativi ritenendo opportuno procedere a una prima fase sperimentale così da consentire la valutazione dell'effettivo impatto e sostenibilità per il SSR delle attività;
- in tale contesto l'Azienda U.L.SS. n. 8, dapprima con deliberazione n. 2038 del 7/12/2022 e successivamente con deliberazione n. 2148 del 21/12/2023 ha sperimentato, da subito, la possibilità di erogare prestazioni a fondi - avendo avviato trattative per un accordo di convenzionamento con SANI.IN.VENETO i cui contenuti hanno ricevuto il benestare della Regione – e nel prosieguo anche da parte dell'Azienda Ospedale Università di Padova, anch'essa convenzionata con il medesimo Fondo;
- l'accordo condiviso a livello regionale, e di valenza sperimentale, finalizzato anche a definire le procedure amministrative e contabili connesse al rapporto di convenzionamento, giungerà a scadenza il 31/12/2024;
- SANI.IN.VENETO ha manifestato la volontà di rinnovare l'accordo in argomento per un'ulteriore annualità;
- l'articolo 89, comma 1, lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 disciplina la libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 88 comma 4 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti);
- la Struttura Sanitaria fornirà agli assistiti SANI.IN.VENETO, compresi gli assistiti SANI.IN.AZIENDA, SANI.IN.FAMIGLIA e gli iscritti alla tutela OVER, in forma indiretta le prestazioni oggetto della convenzione, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di rispetto delle liste di attesa;
- che l'Azienda ULSS 8 e SANI.IN.VENETO condividono quanto indicato nello schema di Accordo quadro tra la Regione del Veneto e i Fondi/Casse/Gestori approvato con DGR n. 2068/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente convenzione si applica all'erogazione, in favore degli assistiti del Fondo di:

1) **prestazioni sanitarie di diagnostica** effettuate dal personale sanitario dell'Azienda ULSS 8 in regime di libera professione *intramoenia* e attività aziendale a pagamento, cd. "solvenza", ai sensi degli artt. 115, comma 1, lett. a) e 117, comma 7 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019.

Art. 2 – OGGETTO

Sono oggetto della presente convenzione:

1) **prestazioni di diagnostica** indicate nell'*Allegato 1 Nomenclatore Tariffario Prestazioni di diagnostica* così specificate:

- prime visite e visite di controllo finalizzate alla valutazione dello stato di salute degli assistiti aderenti a SANI.IN.VENETO;

Nello specifico il pacchetto comprende indagini cliniche, strumentali, di laboratorio e visite specialistiche volte alla definizione di un quadro complessivo di salute, ricercando anche eventuali specifici fattori di rischio.

2) **tariffe**, in conformità a quanto previsto nelle premesse, gli iscritti al fondo si assumono l'onere del pagamento diretto delle tariffe concordate per le prestazioni di cui al punto 1; il fondo SANI.IN.VENETO si impegna a rimborsare gli importi versati in anticipo dai propri assistiti all'Azienda ULSS 8, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nei documenti che descrivono le modalità di presa in carico e di erogazione delle prestazioni.

Art. 3 - IMPEGNI DELL'AZIENDA ULSS 8

L'Azienda ULSS 8 si impegna a:

- a) definire, per le prestazioni di cui all'articolo precedente, apposite procedure amministrative e organizzative al fine di offrire agli assistiti del fondo un percorso "dedicato";
- b) inviare periodicamente al fondo l'elenco aggiornato delle prestazioni disponibili;
- c) predisporre apposite procedure operative per disciplinare le modalità di erogazione e gestione di tali prestazioni, come precisato nell'*Allegato 2 Protocollo delle procedure*;
- d) offrire agli assistiti aderenti al fondo SANI.IN.VENETO, ove consentito dalla legislazione vigente, delle tariffe scontate rispetto a quelle in vigore;
- e) formare e aggiornare il personale dell'Azienda ULSS 8 dedicato alla gestione delle procedure di prenotazione e riscossione;

Art. 4 - IMPEGNI DEL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANI.IN.VENETO

Il Fondo sanitario integrativo SANI.IN.VENETO si impegna a:

- a) promuovere la più ampia informazione/pubblicizzazione presso i propri assistiti delle prestazioni offerte dall'Azienda ULSS 8 oggetto della convenzione, nonché delle procedure operative al fine di facilitarne l'accesso;
- b) definire e comunicare all'Azienda ULSS 8 le modalità di identificazione degli aderenti ai programmi di assistenza sanitaria;
- c) rimborsare in forma indiretta le prestazioni erogate agli assicurati;
- d) individuare un referente per i rapporti tra il fondo e l'Azienda ULSS 8, il cui nominativo sarà fornito all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e mettere a disposizione dell'Azienda ULSS 8 un recapito telefonico diretto e operativo come indicato nell'*Allegato 2 Protocollo delle procedure*.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESA IN CARICO ED EROGAZIONE

Per le prestazioni di cui all'Art. 2 sono previste delle modalità di presa in carico ed erogazione personalizzate, nei limiti delle disponibilità delle agende dei professionisti che aderiscono al convenzionamento, come illustrato nell'*Allegato 2 Protocollo delle procedure*, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI A TARIFFE CONVENZIONATE CON UTILIZZO DELLA CARD

L'accesso alle prestazioni come individuate *nell'Allegato 1 Nomenclatore Tariffario Prestazioni di diagnostica* di cui alla presente convenzione è subordinato al possesso, da parte del singolo assistito, di un'apposita card di riconoscimento.

Il suddetto "tesserino" attesta la sussistenza in capo all'assistito del diritto di avvalersi delle prestazioni dell'Azienda ULSS 8, usufruendo delle tariffe agevolate/scontate praticate in virtù della presente convenzione. L'Azienda ULSS 8 ha l'onere di verificare in capo a ciascun assistito che chiedi di avvalersi delle agevolazioni tariffarie derivanti dalla presente convenzione, il possesso della card, nonché l'identità dell'iscritto e la correttezza dei dati contenuti nella suddetta card secondo le procedure operative di cui all'*Allegato 2 Protocollo delle Procedure* e, quanto alle modalità di identificazione, secondo le modalità stabilite da successive intese tra le Parti. L'applicazione delle agevolazioni tariffarie derivanti dalla presente convenzione, in assenza di preventiva verifica effettuata secondo le modalità di cui al precedente comma, non dà diritto all'Azienda ULSS 8 ad alcuna pretesa di integrazione dell'onorario percepito nei confronti del fondo SANI.IN.VENETO.

Prima dell'erogazione della prestazione, l'iscritto provvede in proprio al pagamento delle prestazioni sanitarie prenotate; in questo caso, l'Azienda ULSS 8 rilascia idonea quietanza di pagamento, con espressa indicazione della tipologia e del numero di prestazioni effettuate ed esplicita indicazione della data di emissione e degli onorari corrisposti dall'assistito aderente al fondo SANI.IN.VENETO ai fini del rimborso da parte dello stesso Fondo.

Art. 7 - TARIFFE

Le tariffe applicate per l'insieme delle prestazioni previste nell'ambito della presente convenzione, attualmente in fase di definizione, rappresentano il miglior prezzo garantito dall'Azienda ULSS 8 al fondo SANI.IN.VENETO, e si riferiscono alle prestazioni elencate in dettaglio nell'*Allegato 1 Nomenclatore tariffario prestazioni di diagnostica* che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Fatti salvi gli adeguamenti determinati da inderogabili previsioni di legge e contrattuali, le tariffe rimarranno invariate per la durata annuale di cui alla presente convenzione. Al termine di tale periodo, in caso di rinnovo, l'Azienda ULSS 8 si riserva di rivedere le tariffe e la scontistica applicata al fondo SANI.IN.VENETO.

Art. 8 – RELAZIONI FINANZIARIE

Per le prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione, per le quali è previsto il rimborso in forma indiretta da parte del fondo SANI.IN.VENETO delle spese sostenute dai propri assistiti come precisato nell'Art. 7 e nel rispetto delle procedure descritte nell'*Allegato 2 Protocollo delle procedure* si stabilisce che:

- l'Azienda ULSS 8 emetterà tempestivamente fattura al singolo assistito aderente al Fondo. Nella fattura si farà esplicito riferimento alla presente convenzione sottoscritta tra le parti, si riporteranno i dati anagrafici dell'assistito e con dettaglio separato rispetto alla fattura si procederà alla descrizione delle singole voci di costo connesse alle prestazioni erogate e coperte dalla convenzione secondo quanto specificato nell'*Allegato 2 Protocollo delle procedure*;
- il fondo SANI.IN.VENETO procederà al rimborso a favore dell'assistito aderente al proprio Fondo entro i successivi 30 giorni dalla data di ricevimento o entro i termini diversi se specificati nell'*Allegato 2 Protocollo delle procedure*;
- l'Azienda ULSS 8 resterà estranea a qualsiasi controversia tra l'assistito aderente al Fondo e SANI.IN.VENETO in caso di mancato o ritardato rimborso in forma indiretta da parte del Fondo medesimo.

Art. 9 – REFERENTE AMMINISTRATIVO E MONITORAGGIO

Nell'ambito della presente convenzione, il referente amministrativo per i rapporti con l'Azienda ULSS è la dr.ssa Nicole Giudice contattabile ai recapiti: nicole.giudice@aulss8.veneto.it -telefono 0444.757163.

Il referente amministrativo del Fondo SANI.IN.VENETO è il dr. Sciascia Filippo contattabile ai recapiti fsciascia@saninveneto.it – telefono 0412584968.

Le Parti concordano nel fissare, con cadenza trimestrale, un incontro di monitoraggio sull'andamento della presente convenzione anche al fine di apportare modifiche/integrazioni che dovessero ritenersi necessari.

Art. 10 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si danno reciprocamente atto che il trattamento dei rispettivi dati personali avverrà nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia,

esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione e nella misura a ciò strettamente necessaria. L'Azienda ULSS 8, in relazione ai dati personali comunicati dal Fondo s'impegna a rispettare la normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Art. 11 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione ed agli allegati che costituiscono parte integrante della medesima, deve essere approvata per iscritto da entrambe le Parti; in caso contrario, la modifica non avrà efficacia tra le Parti.

Art. 12 – DURATA

La presente convenzione ha validità biennale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e può essere rinnovata. Non è previsto il tacito rinnovo. Le Parti possono dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero pec.

La disdetta avrà decorrenza dal novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di disdetta.

Art. 13 – ALLEGATI

Gli allegati alla presente convenzione fanno parte integrante della stessa.

Allegato n. 1: Nomenclatore tariffario prestazioni di diagnostica;

Allegato n. 2: Protocollo delle procedure.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo nei casi d'uso ai sensi dell'art. 5 Parte II della Tariffa all. al DPR n. 131/1986 s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo verrà assolta da ciascuna parte contraente sul proprio originale.

Art. 16 - NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Vicenza,

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato

Per SANI.IN.VENETO

Il Presidente Dr.ssa Viola Maristella

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 2 (Oggetto), 3 (Impegni dell'Azienda U.L.SS. 8), 4 (Impegni del Fondo

Sanitario Integrativo SANI.IN.VENETO), 5 (Modalità di presa in carico ed erogazione), 6 (Modalità di accesso alle prestazioni a tariffe convenzionate con utilizzo della card), 7 (Tariffe), 8 (Relazioni finanziarie), 12 (Durata), 14 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato

Per SANI.IN.VENETO

Il Presidente Dr.ssa Viola Maristella

Allegato n. 1 Nomenclatore tariffario prestazioni di diagnostica

SEDE	CODICE	DESCRIZIONE
Vicenza/Arzignano	89.7A.3 + 89.52	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)
Vicenza/Arzignano	89.01.3 + 89.52	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: ECG
Vicenza/Lonigo	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Vicenza/Lonigo	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO
Vicenza/Montecchio	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4
Vicenza/Montecchio	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico
Vicenza/Arzignano	89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale
Vicenza/Arzignano	89.01.Q	VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomico e/o ureterale
Vicenza	89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare
Vicenza	89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO

Allegato n. 2: Modalità di presa in carico ed erogazione delle prestazioni Protocollo delle procedure

**Modalità e protocollo di accesso alla scontistica riservata al Fondo Sanitario Integrativo
SANI.IN.VENETO**

- 1) Per l'accesso alle prestazioni di diagnostica erogate dalla Struttura Sanitaria, **da erogarsi nei limiti delle disponibilità delle agende dei professionisti che hanno aderito al convenzionamento**, l'assistito del Fondo è tenuto ad effettuare la richiesta di prenotazione inviando una mail a prenotazioni@saninvento.it o tramite area del portale del Fondo dedicata al servizio indicando la prestazione richiesta.
- 2) Il Fondo SANI.IN.VENETO, verificata l'identità dell'iscritto e la validità dell'iscrizione e copertura in corso, trasmette all'Azienda ULSS n. 8 Berica alla mail: saninveneto@ipe-group.it i riferimenti dell'iscritto e la richiesta di prestazione unitamente alla certificazione di copertura in corso che dà diritto alla scontistica in convenzione.
- 3) In caso di riscontro positivo dell'identificazione, avvio della procedura SANI.IN.VENETO con prenotazione della prestazione e comunicazione all'iscritto della data della stessa con invio del promemoria di prenotazione. In caso di riscontro negativo dell'identificazione, diniego della prenotazione come assistito del Fondo.
- 4) L'iscritto/assistito, in caso di indisponibilità nella data proposta, lo comunica via mail all'indirizzo saninveneto@ipe-group.it all'Azienda ULSS n. 8 Berica e al Fondo all'indirizzo prenotazioni@saninvento.it e si impegna a riavviare l'iter per una nuova prenotazione.
- 5) La Struttura Sanitaria garantisce agli iscritti al Fondo, previa identificazione e verifica di cui al punto n. 1, una scontistica dell'8% sulle prestazioni di diagnostica effettuate e di cui all'All. 1.
- 6) L'iscritto provvede in proprio al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate. La Struttura sanitaria rilascia idonea quietanza di pagamento, con separata indicazione della tipologia e del numero di prestazioni effettuate, esplicita indicazione della data di emissione e degli onorari corrisposti dall'assistito SANI.IN.VENETO ai fini del rimborso da parte dello stesso Fondo di quanto previsto dal Nomenclatore per le prestazioni sanitarie effettuate.